



Lodi, 17 marzo 2018

L'Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, riunita a Lodi il giorno 17 marzo 2017, all'unanimità dei presenti (Ordini di Milano, Monza, Busto Arsizio, Como, Varese, Pavia, Sondrio, Lecco, Brescia, Bergamo e Mantova),

ESAMINATE

le disposizioni in materia di equo compenso di cui all'art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), introdotto dall'art. 19-quaterdecies c. 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 conv. con mod. dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172;

CONSIDERATI IN PARTICOLARE

- a) il c. 2 secondo il quale il compenso è equo quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13 comma 6 (d.m. 55/2014);
- b) il c. 4 che definisce come vessatorie le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato;
- c) il c. 5 che individua una serie di clausole che in particolare devono considerarsi vessatorie;
- d) il c. 8 che sancisce la nullità di tali clausole e che la nullità opera solo a vantaggio dell'avvocato;

CONSIDERATO

l'art. 19-quaterdecies c. 3, del richiamato d.l. 148/2017 conv. dalla l. 172/2017, a norma del quale la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso d.l. 148;

ESAMINATO ALTRESI'

il decreto del Ministro della giustizia firmato l'8 marzo 2018 e in attesa di pubblicazione in G.U., che modifica il d.m. 55/2014 in materia di parametri forensi, introducendo la regola generale per cui le previste riduzioni del compenso non possano in ogni caso andare oltre le percentuali fissate dallo stesso decreto;

VALUTATA E RAVVISATA

la necessità di garantire, nel rispetto del valore sociale ed economico delle prestazioni professionali degli avvocati, la corretta determinazione dei compensi e l'esclusione delle clausole vessatorie nell'ambito delle procedure di acquisizione di servizi professionali istruite dalle pubbliche amministrazioni,

DELIBERA DI

- invitare le pubbliche amministrazioni della Lombardia a dare piena attuazione al principio dell'equo compenso in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche;
- invitare le stesse pubbliche amministrazioni a impartire a tali fini specifiche direttive agli uffici competenti affinché i compensi di cui al D.M. 55/2014 siano utilizzati quali criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara;
- dare mandato alla Segreteria dell'Unione di trasmettere la presente delibera alle Pubbliche Amministrazioni della Lombardia, all'O.C.F, al C.N.F. e a tutti gli Ordini professionali ai quali, ai sensi dell'art. 19-quardecies c. 2 del d.l. 148/2017, sono applicabili, in quanto compatibili, le richiamate disposizioni in materia di equo compenso.

Il Presidente dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi

Avv. Ermanno Baldassarre

